R.G. **13922-1/2026**

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione

dei cittadini dell'Unione Europea

in persona della dott.ssa Alessia Capriuoli,

nel procedimento *ex* artt. 35 e 35-*ter* D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. assegnato il 17/9/2026 e promosso da:

I (nato in Pakistan il 6/3/2004, , Cod. CUI F, Vestanet J), con il patrocinio dell'Avv. PERINI VALERIA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

con l'intervento necessario del

PUBBLICO MINISTERO – sede

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il presente decreto viene emesso ai sensi dell'art. 35 *ter*, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'istanza volta ad attenere l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato avanzata in seno al ricorso proposto avverso la decisione del 4/9/2026, con cui la Commissione territoriale di Padova ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata dal ricorrente.

La decisione è stata assunta all'esito di una procedura di frontiera che avrebbe preso avvio ai sensi dell'art. 43, par. 1, lett. a), del Regolamento UE 2024/1348, e sulla base dell'individuazione nella fattispecie della previsione di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), del medesimo Regolamento, trattandosi di richiedente avente cittadinanza pakistana.

A seguito della presentazione del ricorso, sono state ordinate le notifiche di cui all'art. 35 *ter*, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, e non si è assistito ad alcuna produzione nel termine di legge, scaduto nella giornata del 28/9/2026, sicché il presente decreto deve ritenersi emesso con la massima immediatezza.

2. L'esame che ci occupa si ancora sulla fondamentale premessa secondo cui **la valutazione affidata al giudice in fase cautelare rappresenta la sede naturale nel cui ambito operare il vaglio circa la corretta attivazione della procedura di frontiera e il pieno e tempestivo rispetto degli obblighi informativi previsti dal nuovo assetto normativo**; questo perché la decisione cautelare viene a impattare in modo significativo sulla situazione soggettiva del richiedente e sul suo stesso futuro destino di vita, sicché arbitrario sarebbe porre a suo carico gravosi oneri di allegazione e produzione documentale il cui pieno assolvimento potrebbe aver trovato ostacoli proprio nel ristrettissimo tempo avuto a disposizione per predisporre la difesa, con la conseguenza che, come si evince dal chiaro dettato letterale dei commi 3 e 4 dell'art. 35 *ter* d.lgs. n. 25/2008, deve essere al contrario l'Amministrazione resistente ad attuare un comportamento processuale tale da consentire al giudice di disporre di un completo apparato conoscitivo, già ai fini della decisione cautelare, la quale è peraltro in grado di tramutarsi senza ulteriori approfondimenti officiosi in statuizione di merito.

Tale premessa conduce alla conclusione secondo cui qualsivoglia valutazione verrà in questa sede operata sulla sola base dei dati informativi allo stato disponibili.

Ciò detto, si osserva, su un primo versante di analisi, che l'Amministrazione non ha fornito alcuna deduzione o elemento di prova al fine di superare l'allegazione del ricorrente secondo cui, nel caso di spese, il modulo informativo sarebbe stato consegnato *"molti giorni dopo"* la registrazione della domanda, avvenuta ad Agrigento il 18/8/2026 (cfr. doc. 4, il quale fa espressa menzione del momento procedimentale della registrazione e dell'art. 27 Regolamento UE 2024/1348).

Si radica così un primo profilo di illegittimità, dovendosi rimarcare che, se è ben vero che gli obblighi informativi sono stati introdotti per qualsivoglia procedura, e quindi anche nell'ambito della procedura ordinaria, è del pari incontestabile che il loro ruolo diventa ancor più pregante a cospetto di una procedura caratterizzata da una significativa contrazione dei tempi sul versante procedimentale e processuale, sicché, già in fase cautelare, deve essere fornita adeguata prova, qui non disponibile, circa la sequenza informativa adottata, non potendo altrimenti la contrazione del tempi dirsi giustificata e adeguatamente compensata.

L'eventuale violazione delle garanzie partecipative (anche sotto il profilo delle tempistiche da rapportarsi al termine ultimo agganciato alla registrazione previsto dagli artt. 8, par. 2 e 15, par.

2), non assume invero una funzione meramente formalistica, bensì rende le dichiarazioni non pienamente consapevoli, con la conseguenza che queste non possono assurgere a valida base fondante il giudizio circa la ricorrenza della fattispecie di cui alla lettera j), la quale, come risulta dallo stesso dettato normativo, non può ancorarsi in via esclusiva su dati generali, bensì richiede il confronto con la storia personale del richiedente asilo (che va quindi previamente e correttamente ricostruita sin dalle fasi prodromiche finalizzate all'individuazione dei lineamenti essenziali di ogni singolo caso portato all'attenzione dell'Autorità pubblica), al fine di saggiare l'eventuale sussistenza di peculiarità che privano di forza ed efficacia il mero dato astratto di carattere statistico.

In tal guisa, qualsivoglia violazione sul punto riverbera nell'illegittimità della procedura di frontiera adottata, facendo venir meno il corretto ancoraggio con una delle ipotesi trasfuse nell'art. 42 che solo più giustificare l'adozione di decisioni di rigetto nel merito, nell'ambito, appunto, di una procedura di frontiera, secondo l'indicazione normativa che figura nell'art. 44, par. 1, lett. b), e ragionando sull'intrinseca funzione di strumentalità ben tratteggiata nel Regolamento, in esso sancendosi, nel predetto art. 8, par. 2, che *"tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima* ***per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti*** *garantiti dal presente regolamento* ***e di assolvere adeguatamente gli obblighi*** *indicati all'articolo 9"*.

Secondo una visione sistematica, il tutto si spiega anche valorizzando la **necessità di istituire un dialogo costruttivo, improntato a lealtà e reciproca fiducia, nel contesto dei rapporto tra Autorità pubbliche e soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa, ancor più quando la materia trattata afferisca a situazioni giuridiche di primario rilievo**; a imporlo, è il principio generale di leale collaborazione, il cui ambito di operatività è stato in più occasioni esteso dalla Corte di giustizia al di là del solo rapporto tra Unione e Stati membri regolato dall'art. 4 TFUE (così, a esempio, CGUE, C-924/19 PPU E C-925/19 PPU, 14 maggio 2020, afferente proprio alla materia della richiesta di asilo).

Su un secondo versante di analisi, viene in gioco la determina presidenziale, al punto in cui si fa menzione della qualificazione del richiedente, indicata nello *screening form* in termini di vittima potenziale di tratta e di soggetto sottoposto a grave violenza psicologica, fisica e sessuale tale da richiedere una assistenza sanitaria e (appunto) psicologica adeguata.

Fatto questo richiamo, nella determina ci si limita a segnalare, in modo assolutamente apodittico, che l'*"adeguato supporto sanitario e psicologico"* sarà garantito dal *"centro di accoglienza"*, ma non si dispone di alcun atto o documento atto a comprovare che tale previsione abbia avuto effettiva concretizzazione.

Nella stessa determina si evoca poi la necessità di espletare l'audizione amministrativa alla presenza di un funzionario e di un interprete di esperienza, eppure nel relativo verbale nulla si certifica sul punto al fine di rendere evidente, agli occhi del giudicante (chiamato come detto ad assumere la delicata decisione cautelare), che tale garanzia procedimentale ha trovato concreta realizzazione, ferma restando la necessità, comprovata l'adozione della cautela preconizzata, di saggiare la sua piena adeguatezza in relazione al grado di vulnerabilità del soggetto, in funzione di quella **garanzia di fattiva partecipazione al procedimento** individuata come primario obiettivo dall'art. 21, comma 1, del Regolamento e dal considerando 20, il quale, nel rimarcare quell'approccio sostanzialistico e proteso all'effettività che spesso connota la legislazione europea, così recita: *"È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato* ***così da creare i presupposti necessari affinché accedano in modo reale ed effettivo alle procedure****. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato".*

Oltre a risultare del tutto carente nell'ottica delle garanzie qui attenzionate, il verbale di audizione offre poi un elemento che depone in una direzione del tutto contraria rispetto alla necessaria accuratezza nella gestione della procedura, figurando in esso un interprete di lingua araba, che nulla ha a che vedere con il ricorrente che ci occupa.

Ma v'è di più. Dal verbale medesimo si evince che il richiedente in sede di colloquio ha allegato, con il supporto di documentazione, di aver subito violenze fisiche in Libia tradottesi in ferite visibili, muovendosi lungo un tracciato che collima con l'ipotesi di vulnerabilità già in precedenza formulata, assumendo di certo potenziale rilevanza sul punto qualsivoglia traumatica esperienza di vita, anche vissuta nei Paesi di transito (vedasi, per tutte, CGUE, Cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, Grande Sezione, sentenza del 2 dicembre 2014, e CEDU, Ricorso n. 47287/15, Grande Camera, sentenza 21 novembre 2019); tuttavia, l'Amministrazione non risulta essersi in alcun modo confrontata con siffatto apparato dichiarativo, sebbene le disposizioni di cui all'art. 21, par. 3, del Regolamento Procedure e all'art. 23, par. 1, ultimo periodo, della Direttiva Accoglienza 2024/1346 siano limpide nell'imporre una **costante revisione delle garanzie partecipative e delle stesse scelte procedurali di stampo acceleratorio** qualora la vulnerabilità (che può afferire anche al *"disturbo da stress post traumatico"*, acutamente menzionato nell'art. 24 della Direttiva Accoglienza) emerga in una fase avanzata della procedura oppure, come nel nostro caso, una vulnerabilità già individuata si sostanzi di ulteriori particolari, degni di considerazione quanto

meno attraverso un rafforzamento della primigenia struttura motivazionale assunta ai sensi degli artt. 20, 21, 42 e 53 del Regolamento 1348.

Il discorso sin qui condotto su tale specifico versante di analisi si ricollega poi, ancora una volta, con il giudizio che poggia sull'art. 42, lett. j), poiché, a fronte di un soggetto individuato come vulnerabile, solo la chiara e comprovata adozione di adeguati supporti in fase dichiarativa e nella struttura di accoglienza individuata può consentire al giudizio predetto di trovare il necessario aggancio con dichiarazioni pienamente serene e consapevoli, dovendo esso non essere operato in astratto ma, lo si ripete, con specifico riferimento alle caratteristiche della concreta vicenda esaminata.

La procedura speciale qui seguita, che viene di conseguenza anche qui a invalidarsi, assume infine ulteriori connotati di illegittimità, considerando che la domanda è stata come detto registrata il 18/8/2026 e quindi in un momento in cui non era ancora entrato in vigore il d.m. del 21/7/2026 recante l'individuazione dei luoghi abilitati (eventualmente *ex novo*, come nel nostro caso) all'espletamento delle procedure di frontiera; va infatti sul punto evidenziato, nel solco del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte a esempio nella recente pronuncia n. 18531 del 18/5/2026, che le valutazioni da operarsi ogni qualvolta venga in gioco una problematica di carattere intertemporale devono attribuire primario rilievo alla fase primigenia di manifestazione della volontà di chiedere protezione interazionale, poiché è da lì che scatta l'obbligo per le Autorità pubbliche di incanalare la domanda nell'ambito della procedura all'uopo prevista dall'ordinamento.

Peraltro, nella stessa direzione depone il considerando 27 del Regolamento Procedure, ove si legge: *"L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di* ***tre fasi: fare domanda****, registrarla, e formalizzarla.* ***La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento****. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro"*; a ogni modo, nel nostro caso, la domanda si era già tradotta nell'atto di registrazione, di certo costituente già un segmento intraneo alla procedura amministrativa, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale citato.

Si aggiunga poi, sul medesimo versante, che la comunicazione prevista dall'art. 54 del Regolamento UE 2024/1348 (cui si correla il d.m. del 21/7/2026, come si evince dall'art. 2, comma 2), non ha affatto una valenza formale, bensì si erge su un'attenta e ponderata valutazione dei luoghi dotati di tutte le strutture e competenze adeguate per attivare e portare avanti una procedura di frontiera, con le sue plurime e delicate implicazioni (incidenti anche sulla libertà personale del richiedente asilo); ne discende che la piena operatività di siffatta

valutazione di adeguatezza sin dal momento di attivazione del procedimento amministrativo rappresenta un requisito indefettibile, viepiù considerando che il trasferimento di soggetti presso luoghi non deputati ai sensi dell'art. 54 (gli unici dotati della c.d. finzione di non ingresso) prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale dà automaticamente vita alla piena autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale, il che rappresenta un dato fattuale e giuridico non compatibile con la procedura di frontiera.

L'esclusione della procedura di frontiera rappresenta pertanto, anche per questa via, un esito necessitato, e ancora una volta in stretta e diretta applicazione del nuovo assetto regolatorio europeo, il che determina il diritto per il ricorrente di muoversi liberamente sul territorio nazionale per tutto il corso del procedimento giurisdizionale, al di là dei soli luoghi di cui all'art. 54, par. 3, Regolamento UE 2024/1348.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, pronunciando sull'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, così provvede:

1. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;
2. dispone la conversione del rito dall'art. 35 *ter* all'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008;
3. accerta il diritto del ricorrente di rimanere nel territorio nazionale italiano per tutta la durata del procedimento in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso determinato dall'illegittimità della procedura speciale seguita, ricadendosi nell'ambito della procedura ordinaria;
4. ordina l'immediato rilascio del documento previsto dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 142/2015;
5. dichiara automaticamente cessata qualsiasi misura impositiva o restrittiva disposta nei confronti del ricorrente sul presupposto dell'adozione della procedura di frontiera;
6. **dispone l'acquisizione del presente decreto nel fascicolo principale.**

Si comunichi con la massima sollecitudine.

Venezia, 30/9/2026

La Giudice

Alessia Capriuoli